

Agosto 2026

# Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

### ► Settore doganale

- Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) PE/73/2024/REV/1 GU L, 2025/40, 22.1.2025
- Regolamenti del 23 luglio 2026 del Consiglio che costituiscono il XXI pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia
- Azioni intraprese dagli Stati Uniti nell'ambito delle indagini avviate ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 concernenti gli atti, le politiche e le pratiche di 60 economie, con riferimento alla mancata imposizione e all'inefficace applicazione, da parte di ciascuna di esse, di un divieto sull'importazione di merci prodotte mediante lavoro forzato - "Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor" del 23.07.2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 per quanto riguarda gli allegati I e IV GU L, 2026/1740, 31.7.2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 19/2026 prot. n. 468276 del 21.07.2026 - Adempimento spontaneo: Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso

### ► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 408975 del 7 luglio 2026 - Adeguamento dei tracciati record e-DAS. Processabilità di messaggi DE815 e DE813 per HVO denaturato e metanolo riguardanti la casistica del rifornimento diretto di prodotti energetici ex punto 3 della Tabella A allegata al TUA. Avvio fase di sperimentazione e conseguente estensione in ambiente reale
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 luglio 2026 - Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa. (26A03832) (GU Serie Generale n.172 del 27-07-2026)
- DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155) (GU Serie Generale n.172 del 27-07-2026)
- Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 20 prot. n. 519485/RU del 31 luglio 2026 - Dichiarazioni semestrali per il gas naturale e per l'energia elettrica - Chiarimenti





[Regolamento \(UE\) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento \(UE\) 2019/1020 e la direttiva \(UE\) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE \(Testo rilevante ai fini del SEE\) PE/73/2024/REV/1 GU L, 2025/40, 22.1.2025](#)

Il **Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)**, entrato in vigore l'11 febbraio 2025, introduce una disciplina armonizzata per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, favorire il riutilizzo e il riciclo e garantire regole uniformi nel mercato interno. La maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal **12 agosto 2026**, data dalla quale le imprese dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi.

**La sospensione della Circolare ADM n. 18/2026**

In ambito nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la **sospensione della Circolare n. 18/2026** per procedere a una revisione del suo contenuto e allinearla alla **Blue Guide 2022** della Commissione europea, oltre a fornire ulteriori chiarimenti interpretativi.

La sospensione riguarda esclusivamente la circolare e non il Regolamento europeo, che resta pienamente efficace. Vengono quindi meno, fino all'emanazione delle nuove istruzioni, le indicazioni operative contenute nella circolare, comprese quelle relative alla distinzione tra **immissione in libera pratica e immissione sul mercato** e all'utilizzo del **codice documento 25AO**.

Restano invece ferme le attività di controllo delle autorità doganali e di vigilanza del mercato, coordinate anche attraverso il sistema ICSMS, utilizzato per lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi.

Il Regolamento si applica a **tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di impiego. Rientrano nella disciplina gli imballaggi primari, secondari e terziari, nonché specifiche categorie di prodotti quali bustine di tè, capsule e cialde per caffè e altre unità monodose.

Il PPWR attribuisce responsabilità differenziate ai vari operatori economici.

**I fabbricanti** devono progettare imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità, predisporre la documentazione tecnica e rilasciare la dichiarazione UE di conformità.

**Gli importatori** devono verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti del Regolamento e che siano correttamente identificati e documentati.

**I produttori**, ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR), sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale, tra cui l'iscrizione ai registri e il finanziamento della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Particolare attenzione deve essere riservata al concetto di **immissione sul mercato**, che non coincide necessariamente con l'**immissione in libera pratica** prevista dal Codice Doganale dell'Unione.

Per le importazioni, gli obblighi del Regolamento si applicano al momento della prima messa a disposizione dell'imballaggio sul mercato dell'Unione. Diversamente, gli imballaggi destinati direttamente a Paesi terzi o vincolati a regimi doganali speciali, quali transito, deposito doganale o perfezionamento attivo, non sono normalmente considerati immessi sul mercato fino alla loro eventuale destinazione al mercato unionale.



## Le principali scadenze

**Dal 12 agosto 2026** entreranno in vigore la maggior parte degli obblighi previsti dal PPWR, tra cui il divieto di immettere sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti **PFAS** oltre i limiti fissati dal Regolamento.

**Dal 2030** diverranno invece applicabili requisiti più rigorosi in materia di riciclabilità e contenuto minimo di plastica riciclata per le categorie di imballaggi interessate.

Il nuovo Regolamento richiede alle imprese di rivedere fin d'ora la gestione degli imballaggi, verificando la conformità dei prodotti, aggiornando la documentazione tecnica e monitorando l'evoluzione delle indicazioni operative nazionali. In particolare, sarà necessario seguire gli sviluppi della revisione della **Circolare ADM n. 18/2026**, che dovrà fornire un quadro interpretativo aggiornato e coerente con la disciplina europea.

---

## Regolamenti del 23 luglio 2026 del Consiglio che costituiscono il XXI pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia:

[Regolamento \(UE\) 2026/1848 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ST/10018/2026/INIT GU L, 2026/1848, 23.7.2026](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/1843 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ST/9962/2026/INIT GU L, 2026/1843, 23.7.2026](#)

[Regolamento \(UE\) 2026/1844 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ST/9960/2026/INIT GU L, 2026/1844, 23.7.2026,](#)

[Regolamento \(UE\) 2026/1846 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento \(CE\) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina ST/10023/2026/INIT GU L, 2026/1846, 23.7.2026](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/1817 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina ST/9968/2026/INIT GU L, 2026/1817, 23.7.2026](#)

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il XXI pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia, segnando un ulteriore rafforzamento del regime sanzionatorio dell'Unione europea. Con **218 nuove designazioni** (48 persone fisiche e 170 entità), il XXI pacchetto rafforza sensibilmente il regime sanzionatorio dell'Unione europea, intervenendo su settori chiave dell'economia russa, tra cui energia, finanza, tecnologie avanzate e commercio internazionale.

Di seguito le principali misure adottate:

**Energia e Trasporto Marittimo:** la stretta contro la cosiddetta “flotta ombra” (Shadow Fleet) russa è stata potenziata con l'aggiunta di 41 navi (portando il numero complessivo delle navi designate a oltre 670) e l'estensione dei criteri di designazione anche a navi di paesi terzi che prestano servizi di bunkeraggio o trasbordo alle unità colpite. Inoltre, alla luce delle eccezionali perturbazioni dei mercati petroliferi, il meccanismo automatico di adeguamento periodico del limite massimo di prezzo del petrolio greggio russo è sospeso fino al 15 luglio 2027.

**Settore Finanziario e Cripto-attività:** il divieto di transazione viene esteso il divieto di effettuare operazioni con 33 nuovi istituti creditizi russi e 4 entità di paesi terzi. Sul fronte delle cripto-attività, sono state colpite 14 piattaforme utilizzate per eludere i circuiti bancari tradizionali.





**Gas Naturale Liquefatto (GNL):** vengono introdotte nuove restrizioni ai servizi terminalistici per il GNL russo. È inoltre prevista un'esenzione temporanea per i trasferimenti verso Paesi terzi effettuati nell'ambito di contratti di lungo termine conclusi prima del 24 febbraio 2022. Tale esenzione è limitata, per ciascun anno, ai volumi di GNL trasferiti nel 2025 nell'ambito dei medesimi contratti.

**Nuove restrizioni al Commercio:** il pacchetto interviene con precisione sulla disciplina degli scambi commerciali, aggiornando gli elenchi dei beni soggetti a restrizioni per prosciugare le entrate del Cremlino e impedire l'accesso a tecnologie critiche per il settore bellico. In particolare si segnalano:

- **Nuovi divieti all'importazione:** l'UE ha esteso il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di categorie merceologiche idonee a generare entrate significative per la Russia. Tra i principali beni figurano:
  - **Minerali e metalli:** minerali di rame, nichel, piombo e metalli preziosi; zinco greggio e metalli alcalino-terrosi.
  - **Prodotti chimici e industriali:** ossidi di zinco e di cromo, tallolio e una vasta gamma di lavori in vetro (vetri isolanti, specchi, vetrerie per laboratorio).
  - **Settore Automotive:** restrizioni su determinati pezzi di ricambio e carrozzerie per autoveicoli.
- **Rafforzamento dei controlli all'esportazione:** è stata ampliata la lista dei beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico, con particolare sulla componentistica per UAV e sistemi missilistici. Sono ora sanzionati:
  - **Materiali speciali:** polveri e leghe di nichel e berillio (essenziali per motori a reazione e propellenti) e materiali autoadesivi per applicazioni aerospaziali.
  - **Componentistica UAV:** sistemi di lancio, servomotori avanzati, apparecchiature di supporto a terra e sistemi di "terminazione del volo".
- **Armonizzazione delle misure verso la Bielorussia:** Per impedire fenomeni di elusione e triangolazione, le misure contro Minsk sono state ulteriormente allineate a quelle previste nei confronti della Russia, includendo restrizioni speculari su apparecchiature anti-UAV e tecnologie sensibili.

**A seguito dell'adozione di tali misure e dell'entrata in vigore del D.Lgs 211/2025**, che introduce nel Codice penale italiano reati specifici per la violazione delle sanzioni (con pene fino a **6 anni di reclusione e multe fino a 250.000 euro**), la conformità aziendale assume una dimensione critica. In tal contesto, si raccomandano i seguenti interventi immediati:

- **Procedure di due diligence basate sul rischio (risk-based approach):** Non limitarsi allo screening formale dei soggetti in lista. Occorre analizzare la catena di controllo (beneficiari effettivi), gli intermediari finanziari (banche corrispondenti) e l'utilizzatore finale effettivo.
- **Riesame della Classificazione Doganale:** È indispensabile aggiornare la mappatura del catalogo prodotti, poiché beni apparentemente comuni (vetro, materiali autoadesivi, componenti meccanici) sono ora inclusi negli allegati dei regolamenti (UE) 2026/1848 e 2026/1846.
- **Monitoraggio dei Paesi Terzi e "Red Flags":** Prestare massima attenzione a giurisdizioni a rischio elusione. Segnali di allerta includono volumi di acquisto incoerenti con il mercato locale, ordini da società di recente costituzione o percorsi logistici privi di razionalità economica.
- **Clausole contrattuali di non riesportazione:** Inserire clausole di "non riesportazione" verso Russia e Bielorussia in tutti i contratti con clienti extra-UE, prevedendo diritti di audit e penali severe.
- **Documentazione e Audit Trail:** costituire un fascicolo di conformità per ogni operazione sensibile. La capacità di dimostrare l'adozione di adeguate procedure di controllo costituisce un elemento essenziale per comprovare la diligenza dell'operatore in caso di verifiche da parte delle autorità competenti.



Azioni intraprese dagli Stati Uniti nell'ambito delle indagini avviate ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 concernenti gli atti, le politiche e le pratiche di 60 economie, con riferimento alla mancata imposizione e all'inefficace applicazione, da parte di ciascuna di esse, di un divieto sull'importazione di merci prodotte mediante lavoro forzato - "Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor" del 23.07.2026

A seguito delle indagini avviate il 12 marzo 2026 ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, gli Stati Uniti hanno adottato misure tariffarie nei confronti di 60 economie, tra cui l'Unione europea. L'iniziativa trae origine dalla determinazione dell'USTR secondo cui l'UE non avrebbe imposto o efficacemente applicato il divieto di importazione di beni prodotti, in tutto o in parte, mediante lavoro forzato, con conseguente pregiudizio per il commercio statunitense.

Per le merci originarie dell'Unione europea è previsto un meccanismo tariffario "net of MFN": il dazio Section 301 integra l'aliquota della nazione più favorita (MFN) fino al raggiungimento di un'incidenza complessiva del 10%. Pertanto, qualora il dazio MFN applicabile sia inferiore al 10%, viene imposto un dazio aggiuntivo pari alla differenza; qualora l'aliquota MFN sia pari o superiore al 10%, non trova applicazione alcun ulteriore dazio Section 301.

Il memorandum prevede inoltre specifiche esenzioni per determinate categorie di prodotti, individuate nell'Allegato, tra cui materie prime strategiche, beni essenziali per l'economia statunitense, prodotti non reperibili sul mercato interno e altri articoli la cui esclusione dai dazi è ritenuta funzionale al perseguimento degli obiettivi della misura.

Le imprese dell'Unione europea che esportano verso gli Stati Uniti dovranno pertanto verificare l'aliquota MFN applicabile ai propri prodotti e accertare l'eventuale inclusione tra le categorie esentate, valutando l'impatto delle nuove misure sulla pianificazione commerciale e doganale.

---

**Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 per quanto riguarda gli allegati I e IV GU L, 2026/1740, 31.7.2026**

Il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740** della Commissione, pubblicato il 31 luglio 2026, interviene sul Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, apportando una serie di **rettifiche agli Allegati I e IV**, che contengono i valori predefiniti utilizzati nell'ambito CBAM per la determinazione delle emissioni incorporate nelle merci importate

Il provvedimento nasce dalla necessità di **correggere alcune inesattezze, omissioni ed errori di trascrizione riscontrati nelle tabelle del Regolamento 2025/2621**. Tali errori, in alcuni casi, avrebbero potuto incidere sulla corretta determinazione dei valori utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate e, di conseguenza, sul numero di certificati CBAM da restituire.

Tra le principali modifiche, il Regolamento **interviene sui percorsi produttivi associati ai codici della Nomenclatura Combinata**, chiarendo che, quando per uno specifico codice NC a 8 cifre non è previsto un particolare percorso produttivo ai fini della determinazione del benchmark CBAM, il relativo valore di riferimento deve essere **considerato indipendente dal percorso produttivo**.

Vengono inoltre **chiarite le unità di misura dei valori predefiniti riportati negli Allegati I e IV**, al fine di evitare ambiguità nell'utilizzo dei dati.

Un intervento particolarmente rilevante riguarda alcuni prodotti del **settore cemento**.

Il Regolamento **corregge inoltre diversi valori predefiniti relativi a specifici Paesi e codici NC**. Per alcuni di Paesi i valori erano stati omessi o riportati erroneamente a causa di errori di trascrizione e, in assenza del valore specifico, avrebbe potuto trovare applicazione il valore previsto per la categoria residuale *"Altri paesi e territori"*. Le rettifiche consentono quindi di applicare i valori specifici corretti.

Un'altra modifica significativa riguarda la **modalità di determinazione dei valori predefiniti comprensivi della maggiorazione prevista per il 2026, 2027 e 2028**.



Il nuovo Regolamento elimina dagli Allegati I e IV le colonne che riportavano direttamente tali valori maggiorati. La relativa maggiorazione sarà invece calcolata direttamente nel Registro CBAM, sulla base dei valori predefiniti relativi alle emissioni totali. In questo modo si evita il rischio di incoerenze derivanti dagli arrotondamenti applicati nella determinazione dei valori.

Sono infine **corretti alcuni valori relativi ai precursori dell'alluminio**, in particolare per i codici NC 7616 99 10 e 7616 99 90, affinché siano coerenti con i valori del Paese terzo caratterizzato dalla più elevata intensità emissiva, come previsto dalla metodologia CBAM.

Il Regolamento stabilisce espressamente **che le rettifiche si applicano con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026**.

Per gli **operatori economici**, l'aspetto più rilevante è **la necessità di verificare l'eventuale impatto delle rettifiche sui calcoli delle emissioni incorporate** e sulle relative stime del fabbisogno di certificati CBAM per il 2026.

**BDO Trade & Customs può supportare le imprese nella verifica dell'impatto del Regolamento (UE) 2026/1740** attraverso la valutazione dell'impatto sul numero dei certificati necessari e sulla conseguente esposizione economica.

---



**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 19/2026 prot. n. 468276 del 21.07.2026 - Adempimento spontaneo: Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la **Circolare n. 19/2026**, avente ad oggetto la disciplina dell'adempimento spontaneo, della revisione della dichiarazione su istanza di parte e del ravvedimento operoso. Il nuovo documento di prassi viene emanato per fornire ulteriori chiarimenti operativi e **sostituisce integralmente la precedente Circolare n. 16/2026**.

La Circolare 19/2026 fornisce ulteriori chiarimenti operativi in materia di adempimento spontaneo, precisando l'ambito applicativo della revisione della dichiarazione su istanza di parte e del ravvedimento operoso.

- **Modalità di pagamento:** Viene chiarita la distinzione nei flussi di pagamento. Mentre i maggiori diritti doganali e gli interessi sono liquidati nella dichiarazione con addebito sul **conto di debito**, le sanzioni derivanti da ravvedimento operoso devono essere corrisposte tramite **bonifico bancario**.
- **Esimente dalla sanzione:** Per le revisioni su istanza di parte presentate entro tre anni dallo svincolo, operano specifiche tutele. Se l'istanza è presentata prima di avere "formale conoscenza" di controlli o procedimenti penali, è applicabile l'**esimente dalla sanzione**. Inoltre, se l'istanza è presentata entro 90 giorni dallo svincolo delle merci, il contribuente beneficia dell'esimente dal pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti, anche qualora abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.
- **Adempimento prima dello svincolo:** La circolare precisa che, durante i controlli "in linea", il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione mediante ravvedimento operoso, previa accettazione delle risultanze del verbale di constatazione.
- **Ravvedimento operoso e DNC:** Viene confermata l'estensione organica del ravvedimento operoso ai diritti doganali, in linea con la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 141/2024). **Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 112 DNC**, il pagamento integrale del tributo, degli interessi (ove dovuti) e della sanzione può determinare, rispettivamente, l'estinzione del reato o la causa di non punibilità.
- Inoltre, per agevolare il ripristino della conformità doganale in presenza di errori omogenei e ricorrenti, la Circolare 19/2026 disciplina l'integrazione tra le procedure di rettifica collettiva e il calcolo sanzionatorio agevolato, prevedendo quanto segue:
- **Cumulo giuridico:** Per le violazioni commesse a partire dal **1° settembre 2024**, il contribuente può applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, limitatamente alle violazioni della medesima disposizione commesse nello stesso anno solare.
- **Revisione di più dichiarazioni:** Qualora l'istanza riguardi più dichiarazioni "omogenee" registrate presso uffici diversi, è consentito effettuare un unico versamento cumulativo tramite bonifico presso l'ufficio doganale competente per la sede legale dell'azienda.

La Circolare sottolinea l'importanza per le aziende di implementare sistemi di monitoraggio efficaci per individuare e correggere tempestivamente eventuali errori, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste prima della notifica di atti formali di accertamento.





**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 408975 del 7 luglio 2026 - Adeguamento dei tracciati record e-DAS. Processabilità di messaggi DE815 e DE813 per HVO denaturato e metanolo riguardanti la casistica del rifornimento diretto di prodotti energetici ex punto 3 della Tabella A allegata al TUA. Avvio fase di sperimentazione e conseguente estensione in ambiente reale**

Mediante l'informativa del 7 luglio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica un aggiornamento dei sistemi informatici e dei tracciati record e-DAS finalizzato a rendere processabili i messaggi **DE815** (Draft DAS Informatico) e **DE813** (DAS - Cambio di destinazione) relativi ai casi di rifornimento diretto di prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima.

Le nuove funzionalità sono disponibili:

- dal **15 luglio 2026** in ambiente di addestramento;
- dal **15 settembre 2026** in ambiente reale.

Per quanto riguarda l'**HVO denaturato**:

- sarà possibile emettere l'e-DAS per i prodotti identificati dai codici E44027101942S182 ed E44027101942S187 anche nei casi di rifornimento diretto per la navigazione marittima;
- verrà eliminato il vincolo che imponeva, per i prodotti con codice E440 o E480, l'utilizzo obbligatorio della CADD S137, essendo già dotati di una propria CADD;
- in considerazione dell'avvio dell'informatizzazione della procedura, non sarà necessario regolarizzare mediante e-DAS differito le movimentazioni pregresse di HVO denaturato effettuate con DAS cartaceo nell'ambito dei rifornimenti diretti.

Con riferimento al **metanolo** (codice E80029051100), invece:

- diventerà possibile l'emissione dell'e-DAS nei soli casi di rifornimento **diretto** previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA;
- in quanto utilizzato come carburante per motori, troverà applicazione l'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-DAS nazionale previsto dalla [Determinazione Direttoriale n. 285111/RU del 27 giugno 2022](#), qualora ricorrano i presupposti di assoggettamento ad accisa.

Per maggiori chiarimenti, si consiglia la consultazione dell'informativa.

---

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 20 prot. n. 519485/RU del 31 luglio 2026 - Dichiarazioni semestrali per il gas naturale e per l'energia elettrica - Chiarimenti**

Con la Circolare n. 20 del 31 luglio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alla compilazione delle nuove **dichiarazioni semestrali per l'energia elettrica e il gas naturale**, integrando le istruzioni già diramate con la [Circolare n. 9/2026](#).

Tra i principali punti oggetto di chiarimento figurano:

- la corretta compilazione di alcuni quadri dichiarativi;
- la qualificazione di specifiche tipologie di operatori e impianti;
- le modalità di esposizione dei versamenti;
- la gestione degli allegati.

Si rimanda alla lettura della circolare e delle precedenti istruzioni, per i relativi dettagli.



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 luglio 2026 - Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa. (26A03832) (GU Serie Generale n.172 del 27-07-2026)**

Con il DM 27 luglio 2026 è stata disposta una riduzione temporanea delle aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante, applicata dal **28 al 29 luglio 2026**, al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Le aliquote stabilite sono:

- oli da gas o gasolio usato come carburante: **532,90 euro per mille litri**;
- gasolio utilizzato per impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: **117,24 euro per mille litri (22% dell'aliquota del gasolio usato come carburante)**.

Per ulteriori dettagli, si suggerisce la lettura del decreto.

---

**DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155) (GU Serie Generale n.172 del 27-07-2026)**

Il decreto-legge n. 133 del 27 luglio 2026 ridetermina dal **30 luglio al 6 agosto 2026** l'accisa su alcuni prodotti energetici usati come carburanti, nelle seguenti misure:

- oli da gas o gasolio usato come carburante: **532,90 euro per mille litri**;
- gasolio utilizzato per impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: **117,24 euro per mille litri (22% dell'aliquota del gasolio usato come carburante)**;
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: **532,90 euro per mille litri**.

Si consiglia la consultazione del decreto-legge, per ulteriori chiarimenti.

---



## Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali

Di seguito si riportano i dettagli delle variazioni intervenute:

| Periodo di validità          | Provvedimento                            | Benzina (€/1000 L) | Gasolio (€/1000 L) | GPL (€/1000 kg)    | Gas naturale usato come carburante (€/mc) | HVO - Biodiesel (€/1000 L) |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Dal 19/03/2026 al 07/04/2026 | <a href="#">D.L 18 marzo 2026 n. 33</a>  | 472,90             | 472,90             | 167,77             | Aliquota ordinaria                        | Aliquota ordinaria         |
| Dal 08/04/2026 al 01/05/2026 | <a href="#">D.L 3 aprile 2026 n. 42</a>  | 472,90             | 472,90             | 167,77             | 0                                         | 472,90                     |
| Dal 02/05/2026 al 10/05/2026 | <a href="#">D.L 30 aprile 2026 n. 63</a> | 622,90             | 472,90             | 242,77             | 0                                         | 472,90                     |
| Dal 11/05/2026 al 22/05/2026 | <a href="#">D.M 8 maggio 2026</a>        | 622,90             | 472,90             | 242,77             | 0                                         | 617,40                     |
| Dal 23/05/2026 al 06/06/2026 | <a href="#">D.L 22 maggio 2026 n. 89</a> | 622,90             | 572,90             | 242,77             | 0                                         | 572,90                     |
| Dal 07/06/2026 al 03/07/2026 | <a href="#">D.M 05 giugno 2026</a>       | 622,90             | 572,90             | 242,77             | 0                                         | 617,40                     |
| Dal 28/07/2026 al 29/07/2026 | <a href="#">D.M 27 luglio 2026</a>       | Aliquota ordinaria | 532,90             | Aliquota ordinaria | Aliquota ordinaria                        | Aliquota ordinaria         |
| Dal 30/07/2026 al 06/08/2026 | <a href="#">D.L 27 luglio 2026</a>       | Aliquota ordinaria | 532,90             | Aliquota ordinaria | Aliquota ordinaria                        | 532,90                     |

Si precisa, inoltre, che le modifiche riguardanti benzina e gasolio si applicano anche agli **impieghi agricoli**:

- Gasolio agricolo: 22% dell'aliquota applicabile per il gasolio;
- Benzina agricola: 49% dell'aliquota applicabile per la benzina.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei provvedimenti citati.

## CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 2 luglio 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?  
[Iscriviti alle nostre mailing list](#)

